



REGIONE AUTONOMA  
FRIULI VENEZIA GIULIA

DIREZIONE CENTRALE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Servizio sostegno e promozione  
comparti commercio e terziario

serv.commercio.terz@regione.fvg.it  
tel 040 377 2405  
fax 040 377 2446  
I - 34132 Trieste, via Trento 2

protocollo n. **24899**/PROD.COMM  
riferimento: **prot. 25197 dd. 05.07.2007**  
allegato  
Trieste, **17 ottobre 2007**

Al Comune di  
  
e, p.c.  
Alla Direzione Centrale

oggetto: **decreto legislativo 228/2001, articolo 4: attività di commercializzazione da parte di produttori agricoli.**

Con la nota sopra emarginata del Comune in indirizzo, è stato formulato un quesito concernente l'interpretazione della norma di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto citato in oggetto, richiedendosi nel dettaglio se il prodotto acquistato e rivenduto dal produttore agricolo debba derivare dal circuito degli altri produttori agricoli ovvero possa provenire anche dal libero mercato.

L'articolo 4, comma 1, del decreto statale n. 228/2001 dispone che <<gli imprenditori agricoli (...) possono vendere al dettaglio, in tutto il territorio della Repubblica, i prodotti provenienti in misura **prevalente** dalle rispettive aziende (...)>>; nulla viene esplicitato in ordine alla provenienza dei beni commercializzabili in misura non prevalente da parte dell'agricoltore.

In proposito, l'orientamento dottrinale è nel senso di ammettere anche prodotti di produzione altrui, perfino di produzione artigianale o industriale; determinanti, comunque, sono le risoluzioni del Ministero delle Attività produttive (cfr. in particolare prot. 0006212 dd. 1 luglio 2005 e prot. 0004272 dd. 18 maggio 2005) da cui si evince che, ai fini della risoluzione della problematica in oggetto, è necessaria una lettura coordinata dell'articolo 4 del decreto 228/2001, e precisamente dei **commi 1** (sopra riportato), **7** (*Alla vendita diretta disciplinata dal presente decreto continuano a non applicarsi le disposizioni di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114*) e **8** (*Qualora l'ammontare dei ricavi derivanti dalla vendita dei prodotti non provenienti dalle rispettive aziende nell'anno solare precedente sia superiore a lire 80 milioni per gli*

*imprenditori individuali ovvero a lire 2 miliardi per la società, si applicano le disposizioni del citato decreto legislativo 114 del 1998).*

Dal combinato disposto delle norme sopra elencate discende che i produttori agricoli sono legittimati a vendere anche prodotti non provenienti dai propri fondi; di conseguenza, al fine dell'individuazione dei limiti di detta attività aggiuntiva, occorre fare riferimento alla disposizione contenuta nel citato comma 8 dell'art. 4: è, quindi, l'ammontare dei ricavi derivanti dalla vendita dei prodotti non ottenuti nella propria azienda, che determina il significato analitico del termine "prevalenza": il medesimo ammontare deve, infatti, rientrare nei limiti di importo fissati, per le diverse tipologie di imprese agricole, dal suddetto comma.

È indispensabile, dunque, rimanere entro i predetti limiti, poiché superare gli stessi comporta il passaggio dall'attività di imprenditore agricolo a quella di esercente al dettaglio, nelle differenti forme di vendita e con i relativi adempimenti previsti per lo svolgimento dell'attività commerciale, con la conseguente applicabilità delle disposizioni contenute nelle leggi di settore.

Distinti saluti

**IL DIRETTORE CENTRALE**  
dott.ssa Antonella MANCA

*Responsabile del procedimento: dott.ssa Sabrina Miotto*  
*telefono: 040 3772405*  
*e.mail: sabrina.miotto@regione.fvg.it*

*Responsabile dell'istruttoria: Bracale Riccardo*  
*telefono: 040 3772448*  
*e.mail: riccardo.bracale@regione.fvg.it*